



prot. 4426

Turate, 30 agosto 2021

A tutto il personale

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola - informazioni di dettaglio aggiornate alla data odierna.

Si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Tali indicazioni potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti o diverse disposizioni da parte del Ministero.

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, **dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”**, meglio nota come **Green Pass**.
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
4. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
5. Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare - ha il Green Pass
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare - ha il Green Pass
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

6. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Il Green Pass in formato digitale o cartaceo dovrà essere mostrato ai sigg. Anna Maria Pellegatta o Antonino Isola (segreteria) o Giulia Ricci (plessi scuola secondaria) prima di timbrare il cartellino o firmare il registro presenze.

7. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
8. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: data, cognome e nome, ora della verifica. Gli incaricati possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.
9. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata **ingiustificata**, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è **sospeso e non sono dovuti** la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ricordo ancora una volta che la prima dose di vaccino determina la validità del Green Pass solo dopo 15 giorni: chi ha ricevuto la prima dose da meno di 15 giorni dovrà effettuare un tampone, con esito negativo, nelle 48 precedenti l'ingresso a scuola. Il tampone può essere molecolare o antigenico, e deve essere somministrato da personale sanitario.

Ribadisco la necessità di **verificare al più presto la propria situazione personale**, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione, e di comunicare alla segreteria eventuali situazioni particolari.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Angela Serena Ildos